

Attualità

## Iva: il punto sui primi 'identificati' con il regime speciale e-commerce

1 Dicembre 2004

Richieste di registrazione 570, in testa gli Stati Uniti (166). Importo complessivo dichiarato 17 milioni 574mila euro

Arrivano i primi dati sul regime speciale per l'e-commerce varato dall'Unione europea con la direttiva 38/Ce del 7 maggio 2002, che riguarda la gestione dell'Iva per gli operatori commerciali extraeuropei che, tramite mezzi elettronici, offrono in vendita beni e servizi a clienti residenti nell'Ue, e che prevede la loro registrazione ("identificazione") in uno Stato Membro.

Sono state recentemente rese note alcune cifre molto interessanti, che testimoniano il gradimento da parte degli operatori non comunitari dello status a loro attribuito, per poter commerciare on-line con consumatori residenti nella Ue: al 31 ottobre 2003 risultano infatti pervenute 570 richieste di registrazione, di cui 506 sono state accolte, 14 sono ancora in fase di esame, 50 risultano invece rifiutate, per i motivi che seguono:

Richieste non pertinenti	17
Richieste inoltrate da soggetti già identificati in altro Stato membro	25
Richieste inoltrate da soggetti che non forniscono servizi elettronici	8
<b>Totale</b>	<b>50</b>

Inoltre, 44 utenti sono stati cancellati, poiché rientravano in uno dei presupposti previsti dalla normativa vigente: comunicazione di cessazione di attività di e-commerce, carenza dei requisiti necessari per l'applicazione del regime speciale, ripetuta violazione delle prescrizioni imposte dal regime.

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza delle richieste di registrazione, al primo posto di gran lunga si trovano gli Stati Uniti (166), seguiti dalla Russia (90), da Canada e Ucraina (22).

L'importo Iva complessivo dichiarato risulta di 17 milioni 574mila euro - di cui all'Italia sono derivati circa 305mila euro - anche se il dato potrebbe non corrispondere all'ammontare effettivo dell'imposta versata, in quanto numerosi utenti hanno presentato la dichiarazioni, ma non hanno perfezionato i pagamenti.

Spigolando nel dettaglio, è emerso inoltre che i consumatori privati italiani che acquistano servizi elettronici dalla Rete prediligono prevalentemente le vendite all'asta on-line, seguite dai software multimediali e dagli spazi Web finalizzati alla registrazione di nomi a dominio e alla creazione di siti Internet; vengono poi gli strumenti che ne consentono la manutenzione e l'evoluzione (per esempio programmi per la gestione delle pagine Web, per la tutela della privacy on-line, per la creazione di indirizzi di posta elettronica e di mailing list).

Una rilevante porzione del mercato italiano riguarda, infine, l'acquisto di spazi destinati alla realizzazione di veri e propri "negozi on-line" finalizzati, nella catena virtuale del valore creatasi, appunto alle vendite in Rete.

La direttiva 38/Ce del 7 maggio dello scorso anno ha modificato temporaneamente la direttiva 388/Cee del '77 per quanto riguarda il regime Iva applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati altri servizi, offerti tramite mezzi elettronici (cioè alle diverse tipologie di vendita di beni o servizi messi a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica) ed è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 273 dello scorso agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 ottobre.

Quindi, è stato introdotto un regime speciale transitorio che interessa le transazioni tra un operatore commerciale non comunitario e il cliente privato consumatore, che non sia soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, residente o domiciliato nella Comunità europea.

Mentre in passato queste operazioni erano sottratte a tassazione, oggi scontano l'aliquota ordinaria vigente nello Stato membro in cui il consumatore risiede o ha fissato il proprio domicilio fiscale, mediante imputazione da parte del cedente, sul corrispettivo dei servizi prestati: presupposto

necessario è che l'operatore extracomunitario si sia prima registrato in un qualsiasi Stato membro.

Occorre precisare che la registrazione è libera: infatti, la normativa vigente non contempla alcun obbligo. Ciò significa che l'emersione delle transazioni di e-commerce è affidata alla volontà dei soggetti che le effettuano e il mancato assolvimento degli obblighi che conseguono alla identificazione in ambito comunitario non comporta l'applicazione di sanzioni.

Lo Stato prescelto per la registrazione viene definito Stato membro di Identificazione, nei confronti del quale l'operatore e-commerce è tenuto ad adempiere gli obblighi contemplati dal regime speciale Iva.

In particolare, deve:

- presentare per via elettronica entro 20 giorni dal termine del trimestre di riferimento una dichiarazione Iva allo Stato membro di Identificazione
- al momento della presentazione della dichiarazione, versare su un conto corrente bancario l'imposta dovuta allo Stato di Identificazione
- notificare allo Stato membro di Identificazione tutte le modifiche alle informazioni fornite al momento della registrazione
- conservare per dieci anni la documentazione relativa alle transazioni effettuate, può essere richiesta elettronicamente dallo Stato membro di Consumo tramite lo Stato membro di Identificazione

Per quanto riguarda l'Italia, registrarsi è semplice: l'utente deve compilare e trasmettere via Web una richiesta, contenente alcuni dati identificativi, tramite il sito Internet <http://www.e-services.agenziaentrate.it>, in italiano e in inglese.

Il Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara ha il compito di controllare l'identità e i requisiti del richiedente, al quale viene attribuito un numero identificativo per l'Iva, se l'esito della verifica è positivo; l'identificativo dovrà essere utilizzato dall'utente per tutte le successive operazioni.

I versamenti d'imposta devono essere effettuati mediante bonifico su un conto corrente intestato all'Ufficio Italiano Cambi, il quale fa confluire le somme versate sulla contabilità speciale aperta presso la Tesoreria di Pescara, secondo quanto previsto dall'art. 74-*quinquies*, comma 10, del Dpr dello scorso agosto.

Successivamente, il Centro Operativo di Pescara dispone il versamento delle quote d'imposta spettanti agli altri Stati membri, mediante specifici ordinativi di pagamento.

Le somme di pertinenza dello Stato italiano, infine, vengono versate dagli Stati membri a favore della Banca d'Italia tramite il "bonifico Target", strumento già in uso per i versamenti tra banche centrali.

di

**Annalisa Paola Campagna**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/iva-punto-sui-primi-identificati-regime-speciale-e-commerce>